



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimenti riuniti iscritti al numero di ruolo 204-1/2025 e 230/2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di **ORCHIDEA COSTRUZIONI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** (c.f. 03962780924), in persona del legale rappre.te pro tempore, con sede in Villamassargia, SP Villamassargia-Siliqua, Km. 1

proposta da

Gabrielli Daniele, nato a Carbonia il 5/4/1975, res.te in San Giovanni Suergiu, Via N. Paganini 41, C.F. GBBDNL75D05B745X, **Milia Federico**, nato a Carbonia il 14/10/1978, res.te in San Giovanni Suergiu, Via Samis 3, C.F. MLIFRC78R14B745L e **Balia Franco**, nato a Santadi il 03/01/1960, ivi res.te in Via Is Tomasus 6 esp. B, C.F. BLAFNC60A03I182F, elett.te dom.ti in Cagliari, Via P. da Palestrina 28 presso lo studio dell'Avv. Maria Luisa Biagetti che li rapp.ta e difende unitamente all'Avv. Lucio Corda, giusta procura in atti

nonché da

BETONSCAVI SRL con sede in Musei, SS 130 Km 39, P.I. 03359120924 in persona del legale rappresentante sig. Cocco Alessio nato ad il 13.01.91, C.F. CCCLSS91A13E281X, residente in Domusnovas, via Sauro n,11, elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Farina n.53, presso lo studio dell' avv. Antonello Renato Obinu che la rappresenta e difende in virtù della procura speciale in calce al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con distinti ricorsi depositati in data 8.10.2025 e 17.11.2025, i ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, hanno richiesto



l'apertura della liquidazione giudiziale.

1.1 Nel procedimento introdotto Gabbrielli Daniele, Milia Federico, Balia Franco (iscritto al PU 204/2025), hanno allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, portato in distinti decreti ingiuntivi, non opposti e già dichiarati esecutivi – più in particolare, per Gabbrielli Daniele, il decreto ingiuntivo n. 249/2024, R.G. n. 1019/2024, relativo ad un credito di Euro 977,99, emesso il 6/5/2024 dal Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Cagliari Dott. G. Murru, notificato in via telematica in data 8/5/2024, non opposto, dichiarato esecutivo con decreto 12/8/2024; per Milia Federico, il decreto ingiuntivo n. 250/2024, relativo ad un credito di Euro 1.233,16, R.G. n. 1020/2024, emesso il 6/5/2024 dal Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Cagliari Dott. G. Murru, notificato in via telematica in data 8/5/2024, non opposto, dichiarato esecutivo con decreto 12/8/2024; per Balia Franco, il decreto ingiuntivo n. 235/2025, R.G. n. 1616/2025, per un credito di € 1.203,65, emesso il 6/5/2025 dal Magistrato del Lavoro presso il Tribunale di Cagliari Dott. R. Ponticelli, notificato in via telematica in data 7/5/2025, non opposto, dichiarato esecutivo con decreto 20/6/2025, di € 1.203,65.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati e la società non si è costituita.

1.2 Nel procedimento introdotto da Betonscavi srl – iscritto al PU 230/2025 – la ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito nei confronti della Orchidea Costruzioni, portato da un decreto ingiuntivo, il n. 1270/2025 del 12.04.2025, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari nel procedimento n. 1013/25 r.g., notificato il 14.04.2025, non opposto, dichiarato esecutivo il 03.07.2025, per la somma di € 3.927,16, oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese.

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.

Nell'ambito di questo secondo procedimento, la società convenuta si è costituita con memoria depositata in data 16.02.2026, eccependo: - l'insussistenza dei presupposti quantitativi, l'importo azionato dal creditore sarebbe manifestamente insufficiente a integrare i presupposti quantitativi per l'apertura della liquidazione giudiziale; - la circostanza che la debitrice aveva chiesto l'adesione alla definizione agevolata, la società ha aderito alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. n. 193/2024 (c.d. "rottamazione quinquies").

1.3 Disposto un rinvio nell'ambito del secondo procedimento al fine di consentire



alla debitrice una difesa più articolata; all'udienza del 3.3.2026 (fissata per entrambi i procedimenti), le parti si sono riportate ai rispettivi atti; con ordinanza emessa in data odierna i due procedimenti sono stati riuniti.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.

Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non ha eccepito l'insussistenza dei requisiti dimensionali, e risulta pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta sussistente in ragione: (1) dell'esito negativo dei pignoramenti intentati dai ricorrenti, per crediti di modesta entità; (2) della esposizione debitoria della debitrice con l'Agenzia delle Entrate, pari per crediti già iscritti a ruolo ad Euro 701.630,96; (3) della stessa richiesta di rateizzazione formulata nei confronti della Agenzia delle Entrate che offre (ulteriore) oggettivo riscontro alla difficoltà della società di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate.

Alla luce delle difese esplicate sul punto dalla società, pare opportuno aggiungere che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione dei debiti tributari da parte dell'Agenzia delle Entrate non esclude che gli stessi debiti, nella misura originariamente iscritta a ruolo, debbano essere computati fra i debiti scaduti e non



pagati ai fini della verifica del superamento della soglia di cui all'art. 49, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, atteso che l'Amministrazione finanziaria conserva il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo.

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della ORCHIDEA COSTRUZIONI SRLS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (c.f. 03962780924), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Villamassargia, SP Villamassargia-Siliqua, Km. 1
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Valentino Fulghesu, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché



l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

5. stabilisce il giorno 21.9.2026 ore 10.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 27/03/2026 .

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti



Sent. n. 35/2026 pubbl. il 03/03/2026

Cron. n. : 1348/2026

Rep. n. 61/2026 del 31/03/2026

Sent. n. 35/2026 pubbl. il 31/03/2026

